
RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 17 aprile 2008)

A pagina 58, allegato, nota esplicativa 33, lettera c):

anziché: «... e trasmetterla direttamente all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, ...»,

leggi: «... e trasmetterla direttamente all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 31 luglio 2009)

1) A pagina 14, articolo 20, terzo e quarto comma

anziché: «L'articolo 13, paragrafo 15, e l'articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), punto 1, lettera b), punti iii) e iv), punto 2, lettera c), punto 3, lettera a), punto iii), punto 3, lettera b), punto iii), punto 3, lettera c), punto iii), punto 3, lettera d), punto iii), punto 3, lettera e), punto iii), e punto 3, lettera f), punto i), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.»

leggi: «L'articolo 13, paragrafo 15, e l'articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), il punto 1, lettera b), punti iii) e iv), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettera a), punto iii), il punto 3, lettera b), punto iii), il punto 3, lettera c), punto iii), il punto 3, lettera d), punto iii), il punto 3, lettera e), punto iii), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto i), dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.»

2) a pagina 17, allegato II, parte B, frase che segue la tabella 2

anziché: «Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»

leggi: «Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»

